



**COMUNE DI BOLLENGO**

**CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO**  
**Piazza Statuto, 1**

**C.F. 84000650014**  
**P.IVA 01821310016**

**tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812**  
**E-mail: info@comune.bollengo.to.it**

**Originale**

**DELIBERAZIONE N° 52**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2022 - DETERMINAZIONI**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
RICCA LUIGI SERGIO - Sindaco	Sì
VAREGIO ROBERTO - Consigliere	Sì
COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere	Sì
FERRO DANIELA - Consigliere	Sì
PERACCHINO VALERIA - Consigliere	Sì
COMINETTO PAOLO - Consigliere	Sì
GAIDA SILVANA LETIZIA - Consigliere	Sì
LAGNA PAOLO - Consigliere	Sì
RICONDA FRANCESCA - Consigliere	Sì
UGO GIULIA - Consigliere	Giust.
ZAUNER IOLANDA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor **FASCIO dr. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA LUIGI SERGIO** nella sua qualità di **SINDACO** pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2022 - DETERMINAZIONI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**


- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Il Sindaco evidenzia come le aliquote del tributo non siano state aumentate rispetto al 2021, al fine di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini bollenghini in un periodo di forte crisi economica e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19. Dà quindi lettura delle aliquote ai consiglieri.

- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti: n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti;

**D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 15/12/2021**

### **OGGETTO:**

**ALIQUOTE IMU ANNO 2022 - DETERMINAZIONI**

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che “le Province e i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti l'IMU e la TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

### **CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 il quale stabilisce, fra l'altro, quanto segue: "*Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge*": pertanto, l'agevolazione prevista per i cittadini residenti all'estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero non risulta essere stata riproposta nella predetta disciplina della nuova IMU. Gli italiani residenti all'estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero dovranno corrispondere la nuova IMU;

RITENUTO necessario, pertanto, prevedere per l'anno 2022 le aliquote IMU, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

VISTI i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni in relazione all'Imposta municipale propria IMU con efficacia dal 1° gennaio 2022:

Imposta municipale propria (IMU) – Conferma aliquote

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU (per mille)	Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1, L. n. 147 del 07/12/2013
		ALIQUOTA max consentita
Abitazione principale categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)	esente	0
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) - detrazione €. 200,00 **	5,00	6
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto REGISTRATO	9,70 - Base imponible ridotta del 50%	10,60
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata o occupata (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	
Casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00	1,00
Altri fabbricati (abitazioni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, immobili commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.	9,70	10,60
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esente	
Terreni agricoli diversi da quelli sopra	9,70	10,6
Aree edificabili	9,70	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00	2,50
Immobili posseduti da cittadini iscritti in AIRE	9,70	10,6

e le seguenti ulteriori indicazioni:

- detrazione di €. 200,00 per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU sull'abitazione principale (cat. A1-A8-A9);

2. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

3. di dare atto, altresì, che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e non oltre il 14 ottobre 2022 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013.

### **PARERI PREVENTIVI**

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Bollengo, 23/12/2021

**IL SINDACO**  
Luigi Sergio RICCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 23/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CROSIO RAFFAELLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 23/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
GASPARDO MORO LUCA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
( RICCA LUIGI SERGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( FASCIO dr. Luca)

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009)

REG.PUBBL. N° 9

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07/01/2022

Bollengo, li 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FASCIO dr. Luca)

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i)

- Si certifica che la suesesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( FASCIO dr. Luca)

---